

Rag. Renzo Del Rosso

Massa e Cozzile, li 4 dicembre 2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Maggiorazione acconto Ires e abolizione Imu prima casa

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che con il Decreto legge 133/2013, (come annunciato dal Consiglio dei Ministri con il Comunicato stampa 27.11.2013), sono stati disposti:

- ***la proroga della seconda/unica rata dell'acconto delle imposte dovute dai soggetti Ires al 10 dicembre 2013;***
- ***l'abolizione della seconda rata IMU per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali e "limitata" per l'abitazione principale.***

*Inoltre, con il D. M. 30.11.2013, è **incrementata dell'1,5% la misura dell'acconto IRES/IRAP 2013, dovuto dai soggetti IRES.***

Premessa

È stato pubblicato sulla G.U. 30.11.2013, n. 281 il D. L. 30.11.2013, n. 133, il cui contenuto è stato anticipato dal Consiglio dei Ministri con il Comunicato stampa 27.11.2013, che dispone:

- **l'incremento al 128,50% dell'acconto Ires/Irap 2013, dovuto dalle società del settore finanziario ed assicurativo**, per le quali l'aliquota Ires per il 2013 è elevata al 36%;
- **la proroga della seconda/unica rata dell'acconto delle imposte dovute dai soggetti Ires;**

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

- **l'abolizione (con delle limitazioni) della seconda rata IMU 2013**, tra l'altro, per l'abitazione principale (con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP; e per i fabbricati rurali strumentali, per la casa coniugale assegnata all'ex coniuge e per l'abitazione dell'anziano/disabile, ricoverato presso un istituto/casa di cura.

Il D. M 30.11.2013 ha, inoltre, stabilito **l'incremento dell'acconto Ires/Irap per i soggetti IRES di un ulteriore 1,5%, passando al 102,50% (130% per banche ed assicurazioni)**.

Abolizione seconda rata Imu

Come noto, nel 2013, dopo la sospensione del versamento dell'acconto IMU 2013 (prima rata), è stata prevista la relativa abolizione per i seguenti immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, D. P .R n. 616/77;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

Ora, l'art. 1, D. L. n. 133/2013 prevede un'abolizione "limitata" del saldo IMU 2013 (seconda rata), relativamente ad alcune tipologie immobiliari.

Immobili beneficiari

L'abolizione "limitata" dal versamento della seconda rata IMU 2013, riguarda le seguenti tipologie

di immobili, individuate dal comma 1 del citato art. 1:

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

- **abitazione principale e relative pertinenze** (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, D. P. R. n. 616/77;
- casa coniugale assegnata all'ex coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- terreni agricoli, anche se non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;

nonché, per effetto di quanto disposto dal comma 9:

- **unità immobiliari equiparate dai Comuni all'abitazione principale**, ossia quelle:
 - ✓ possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
 - ✓ possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti in Italia, a condizione che non risultino locate;
 - ✓ concesse in comodato a "parenti in linea retta, entro il primo grado" (genitori – figli), che utilizzano il suddetto immobile come "abitazione principale" (disposizione operante dall'1.7.2013).

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)

Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)

Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471

Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

Eventuale Imu dovuta a conguaglio

Per i suddetti immobili, l'abolizione della seconda rata IMU 2013, come accennato, è "limitata". Infatti, al ricorrere di una specifica condizione, è comunque richiesto di effettuare un versamento a conguaglio. Infatti, secondo quanto disposto dal comma 5 del citato art. 1:

⇒ *"L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria, risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile, di cui al comma 1, deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui, al medesimo comma 1, è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014".*

Di conseguenza, ancorché per gli immobili che usufruiscono dell'abolizione limitata, della seconda rata IMU 2013 **non debba essere effettuato alcun versamento entro il prossimo 16.12.2013, qualora il Comune abbia deliberato un incremento dell'aliquota IMU 2013, rispetto a quella base (4% per l'abitazione principale, ecc.) il contribuente è tenuto, entro il 16.1.2014, a versare il 40% di tale differenza; il residuo ammontare è a carico dello Stato.**

I Comuni hanno tempo fino al prossimo 9.12.2013 per disporre l'eventuale incremento dell'aliquota IMU applicabile e, pertanto, è necessario monitorare le delibere, al fine di verificare la necessità di effettuare il versamento del conguaglio entro il 16.1.2014.

Terreni agricoli e fabbricati rurali

Come accennato, per:

- ✓ i terreni agricoli, anche se non coltivati, posseduti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola;

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

✓ i fabbricati rurali strumentali;

opera **l'abolizione "limitata" dalla seconda rata dell'acconto IMU 2013.**

Da ciò, consegue che la seconda rata IMU 2013 rimane dovuta, entro il prossimo 16.12.2013, per i terreni agricoli posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP, nonché per i fabbricati rurali non strumentali. Per tali immobili, considerando che, come sopra accennato, la prima rata è stata abolita, l'IMU è quindi dovuta dall'01.07.2013.

Maggiorazione acconto

A seguito delle modifiche alla normativa Imu sopraesposte, sono state previste delle novità anche per il versamento del secondo o unico acconto delle imposte dirette.

In particolare per gli acconti Ires e Irap dovuti dalle società di capitali si fa presente che:

- l'articolo 11, comma 20 del decreto legge 76/2013, ha disposto un aumento generalizzato al 101% della misura degli acconti dei soggetti Ires, per il solo periodo in corso al 31 dicembre 2013;
- il comma 20-bis del medesimo articolo 11, introdotto con il decreto Imu n. 133 del 30 novembre 2013, prevede una deroga a tale misura per gli enti creditizi e finanziari, la Banca d'Italia e le società di assicurazione, i quali devono conteggiare gli acconti (sempre solo per il periodo di imposta 2013) in misura pari al 128,5 per cento;
- l'articolo 15, comma 4 del decreto legge 102/2013 (norma pure questa modificata dal D. L. 133/2013) consente al ministero dell'Economia, con decreto da emanare entro il 2 dicembre 2013, di aumentare gli acconti Ires e Irap dovuti per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2013 e per il successivo, al fine di garantire il raggiungimento di obiettivi di gettito;
- in forza di quest'ultima norma, il ministero ha emanato il decreto del 30 novembre 2013 con il quale l'acconto Ires e Irap delle società di capitali viene ulteriormente maggiorato per il biennio 2013-2014 di 1,5 punti percentuali.

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)

Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)

Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471

Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

Questo insieme di norme comporta la seguente situazione:

- **acconto soggetti Ires per il periodo di imposta 2013** (da versare entro il 10.12.2013):
 - ✓ 130% per banche e assicurazioni;
 - ✓ 102,5% per le altre imprese;

- **acconto soggetti Ires per il periodo di imposta 2014**
 - ✓ 101,5%, per banche e assicurazioni;
 - ✓ 101,5% per le altre imprese;

- **acconto soggetti Ires per il periodo di imposta 2015**
 - ✓ 100%, per banche e assicurazioni;
 - ✓ 100% per le altre imprese.

Per banche e assicurazioni, l'aliquota Ires viene, inoltre, elevata, per il solo anno d'imposta 2013, al 36%. Oltre al maxi-acconto al 130%, infatti, questi soggetti per l'anno d'imposta 2013 si vedranno applicare un'addizionale di 8,5 punti percentuali che porta così l'aliquota Ires dal 27,5% al 36 per cento.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it